

## Note di rettifica e chiarimenti del "Bando con allegati"

1) Nel "bando di gara" pubblicato, per esteso, nel sito web istituzionale consortile, con particolare riguardo ad uno dei suoi "allegati", è stato segnalato un errore materiale che si provvede a rettificare. Infatti risultava riprodotto, nuovamente, l'Allegato "A" in luogo del necessario Allegato "B1" che, tuttavia, è ora correttamente inserito. Per quanto riguarda quanto detto nel Bando, al "Titolo VI, busta B, pesi/punti", si chiarisce che "il punto e)" (peso 5) si riferisce all'offerta economica, da esprimersi utilizzando il Modello Allegato D. I requisiti di cui all'Allegato "B2", che si provvede a rettificare coerentemente con quanto prescritto nel Bando, devono intendersi riferiti agli ultimi 10 anni. La terza colonna dell'Allegato "B2" è superflua e sarà essa pure eliminata.

### 2) RTP - Quote di partecipazione e requisiti dei singoli professionisti

**Nei raggruppamenti temporanei di professionisti i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.**

A tenore dell'art. 261, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, il bando di gara può prevedere, con opportuna motivazione, che la mandataria debba possedere una percentuale minima dei requisiti, comunque non superiore al sessanta per cento. Ma "la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti". È illegittima, pertanto, l'esclusione dalla gara qualora i requisiti finanziari e tecnici siano posseduti cumulativamente dal raggruppamento. **(cfr. Parere di Precontenzioso AVCP n. 93 del 7 maggio 2014)**

Inoltre la disposizione dell'art. 261, settimo comma, del Regolamento, riguardante il possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria, si applica soltanto nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub-associazione orizzontale), mentre nel caso di raggruppamento verticale puro è sufficiente che ogni concorrente possieda i requisiti per la parte della progettazione che intende eseguire (così AVCP, determinazione 10 ottobre 2012 n. 4). Nei bandi ed avvisi per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, all'onere di specificazione dell'attività principale e delle attività secondarie può assolversi anche

mediante la mera individuazione delle classi e categorie di progettazione, con i relativi importi (*cf. Parere di Precontenzioso AVCP n. 122 del 6 giugno 2014*).

- 3) Quanto recato al TITOLO IV – Atti preliminari al progetto” del bando di gara è frutto di un rifiuto, confermandosi che tutti i documenti e gli atti utili e preordinati all'appalto sono solo quelli già allegati al bando stesso.

Il R.U.P.

Dott. Agr. Francesco Marotta